

COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Registro seduta del 29.03.2017

OGGETTO:Modifiche al vigente Regolamento Comunale dei Mercati su area pubblica.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 21.00 ,in Sessione ORDINARIA di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| COLLOSSETTI Francesco | SINDACO | P |
| CAMPANER Simone | CONSIGLIERE | P |
| PESCE Giorgia | CONSIGLIERE | P |
| TRUCCO Fulvio | CONSIGLIERE | P |
| MONTALTO Maurizio | CONSIGLIERE | P |
| KRISZTOF ZAJAC | CONSIGLIERE | P |
| PUCI Giuseppe | CONSIGLIERE | P |
| DRAGO Danilo | CONSIGLIERE | P |
| BIASIOLO Giorgio | CONSIGLIERE | P |
| CARDAMONE Claudia | CONSIGLIERE | P |
| PODESTA' Annamaria | CONSIGLIERE | P |
| MORASSUTTI Stefano | CONSIGLIERE | P |
| GORI Gianluca | CONSIGLIERE | P |

Totale presenti 13
Totale assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Francesco Collossetti ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carmelo CANTARO;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 13 dell'ordine del giorno.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 36 in data 29/9/2010 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale dei Mercati su Area Pubblica;

vista la successiva deliberazione consiliare n.13 in data 29/4/2011 con la quale veniva modificato il Regolamento approvato con l'atto consiliare n.36/2010 limitatamente all'art.3 "Località e giorno di svolgimento del mercato" la cui originaria previsione del luogo e del numero dei posteggi, Viale Europa – numero 20 posteggi, veniva modificata in: Viale Europa – Piazza XXV Aprile, numero 18 posteggi;

preso atto che in ragione delle problematiche gestionali emerse dalla data dell'adozione del regolamento fino ad ora, segnalate dagli uffici preposti al settore, occorre procedere alla modifica di alcuni articoli del Regolamento nell'intento di contenere gli effetti dannosi causati al settore dalla negativa congiuntura economica;

che in conformità a quanto previsto dall'art.36 della L.R.n.1/2007 Testo unico in materia di commercio, sulle modifiche da apportare al regolamento di che trattasi è stato richiesto parere alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale del comparto con nota prot.n.6666 in data 19/12/2016, le quali in data 30/12/2016 con nota n.159/16 hanno fatto pervenire le loro osservazioni che sono state recepite nelle proposte di modifica odierne;

ritenuto in particolare di valorizzare l'area di vendita aggiungendo dei posteggi fuori mercato e regolarizzando le aree di vendita per licenza A e B;

visto l'allegato testo regolamentare contenente in rosso le modifiche e le aggiunte da apportare al testo vigente;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche come indicate in colore rosso nel testo allegato;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Settore Amministrativo circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di apportare al vigente Regolamento Comunale dei Mercati su Area Pubblica le modifiche indicate in colore rosso nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

di fornire al Settore Polizia Locale le opportune indicazioni per l'attuazione, ad esecutività intervenuta, delle mansioni di propria competenza in conformità al nuovo Regolamento;

di dare atto che le presenti modifiche regolamentari entreranno in vigore ad intervenuta esecutività dell'odierna deliberazione.

Cambiamenti in rosso sono stati apportati da me

Cambiamenti in viola su indirizzo dell'ANVA

COMUNE DI CASELLA

REGOLAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA

(ART. 36 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007)

ART.1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza al disposto dell'art. 36 comma 2 della Legge regionale 2 gennaio 2007 , n. 1 e disciplina, con riferimento allo specifico contesto comunale, il commercio al minuto su aree pubbliche, esercitato nei mercati formalmente istituiti, che si svolgono nel territorio comunale, nonche' la gestione dei posteggi fuori mercato, e delle aree di vendita' in relazione al tipo di licenza "A o B"
2. Le disposizioni sono conformi altresì alle istruzioni emanate dalla Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio con Circolare n. 3/2010 prot. PG/2010/98252 recante "Applicazione direttiva servizi "Bolkenstein" e sua attuazione con D.Lgs. 59/2010 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
3. Le fiere sono disciplinate con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 19.03.2010.
4. Il presente regolamento è applicato anche a mercati straordinari eventualmente convocati con ordinanza sindacale, fatta eccezione per il conteggio delle presenze, che non sono computate.

ART. 2

(TIPOLOGIA DI MERCATO)

1. Nei mercati settimanali possono essere vendute merci al dettaglio comprese nel settore alimentare e non alimentare con licenza "A" o "B", compresa la somministrazione di alimenti e bevande, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari prescritti dalle normative nazionali e regionali.
2. Sono destinati inoltre 3 posteggi destinati all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche fuori mercato.

ART. 3

(LOCALITA' E GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO)

1. Lo svolgimento dei mercati settimanali ha luogo nei seguenti giorni e località:

| | |
|--------|-----------------------------|
| SABATO | Viale Europa posteggi n. 18 |
|--------|-----------------------------|

3. Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate graficamente nella planimetrie che, allegata sotto la lettera A, B, C al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante ed essenziale.
4. Nelle aree di mercato sono individuate, come da planimetria, le aree riservate al settore alimentare, al settore non alimentare nonchè l'area riservata agli agricoltori - produttori diretti - che esercitano l'attività di vendita dei suoi prodotti, ai sensi del D.Lgs. 228/2001.
5. Fatti salvi i veicoli degli assegnatari, l'area è interdetta alla circolazione veicolare.
6. I posteggi fuori mercato sono individuati, come da planimetria, solo per il settore alimentare e per lo svolgimento di attivita' a carattere stagionale con cadenze che possono essere giornaliere o settimanali in relazione alla richiesta degli esercenti.

ART.4

(ORARIO DI VENDITA)

1. Gli orari dei mercati sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza sentito il parere delle Organizzazioni di categoria, ai sensi dell'art. 50 c. 7 D.Lgs. 267/00.
2. I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 6.00 ed entro le ore 8.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e 7,30 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Dopo tale orario il posteggio è considerato vacante per la giornata.
3. Il mercato termina per tutti gli operatori alle ore 12.30, nel periodo di vigenza dell'ora solare ed alle ore 13.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.
4. L'occupazione può essere protratta di un'ora e trenta rispetto al termine di cui al comma precedente per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.
5. Eventuali deroghe, per particolari e motivate esigenze di pubblico interesse, potranno essere concesse dal Sindaco con propria ordinanza.

6. L'operatore non può abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura se non in caso di termine anticipato del mercato motivatamente disposto dall'autorità comunale, o per cause personali di forza maggiore, comunicate all'operatore di polizia locale di servizio.
7. L'orario di vendita dei posteggi fuori mercato viene determinato secondo la richiesta dell'esercente ma dalle ore 07.00 alle ore 21.00

ART. 5

(MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DEI MERCATI)

1. Il Sindaco può disporre, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio delle giornate prefissate per i mercati, ovvero la sospensione dello svolgimento degli stessi, nonchè dell'orario dei medesimi nel caso di coincidenza con una giornata festiva ed in ogni caso per ragioni di pubblico interesse.
2. Non è ammesso comunque lo svolgimento del mercato nelle giornate di svolgimento delle fiere, nelle giornate di svolgimento dell'Expo della Valle Scrivia, del 1° gennaio, del 25 aprile, del 1° maggio, del 25 dicembre.
3. Il Sindaco, nel rispetto di quanto sancito dai cc.1 e 2, autorizzerà lo svolgimento del mercato su altra area preventivamente comunicata agli operatori.

ART. 6

(CONCESSIONI PERMANENTI)

1. La determinazione del numero e delle dimensioni dei posteggi riservati, rispettivamente, agli operatori commerciali su aree pubbliche muniti della prescritta autorizzazione amministrativa ed ai coltivatori diretti - produttori agricoli, è deliberata dalla Giunta Comunale.
2. I posteggi dei mercati settimanali possono essere attribuiti attraverso concessione dodecennale e sono assegnati tramite partecipazione a Bando pubblico la cui predisposizione e gestione deve essere effettuata a cura del Servizio Commercio del Comune.

ART. 7
(CRITERI PER LA GRADUATORIA)

1. Le domande di partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi liberi vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato.
2. A parità di presenze, ed in ogni caso in occasione del primo avviso successivo all’approvazione del presente Regolamento, è attribuita preferenza alle domande presentate con data di spedizione anteriore (criterio “a sportello”). In caso di ulteriore parità, è attribuita preferenza alle domande dei soggetti con maggiore anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese conservato presso la CCIAA territorialmente competente (o nel registro ditte, qualora l’attività commerciale sia iniziata prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581).
3. Qualora, dalla graduatoria, risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, è tenuto ad indicare al Comune il posteggio prescelto.
4. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d’ufficio dal Comune.
5. Il responsabile del procedimento trasmette, entro i successivi 15 giorni, copia delle autorizzazioni rilasciate alla Regione Liguria ai fini del monitoraggio della rete distributiva.
6. L’assegnazione dei posteggi è comunque effettuata nel rispetto dei parametri dei settori merceologici individuati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di cui al precedente art. 6 c. 1.
7. Il bando di assegnazione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ed il termine ultimo di presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione;
8. Il bando è approvato con determinazione del responsabile del Servizio Commercio, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale.

ART. 8
(ASSEGNAZIONI TEMPORANEE)

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti titolari di

autorizzazione relativa al territorio della Regione Liguria, per l'esercizio dell'attività su area pubblica a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi, indipendentemente dalla residenza, sede o nazionalità.

2. I posteggi sui mercati settimanali si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro le ore 8,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e 7,30 nel periodo di vigenza dell'ora legale.
3. Il Settore Polizia Locale rileva le presenze ed aggiorna settimanalmente la graduatoria di coloro che si presentano sui mercati per poter concorrere alle eventuali assegnazioni temporanee, annotandole su di un apposito registro opportunamente controfirmato dagli operatori commerciali.
4. L'assegnazione temporanea dei posteggi, non occupati entro gli orari di cui al comma 2, avrà inizio alle ore 8.00.
5. Nelle more dell'assegnazione di cui al precedente c. 4 è fatto divieto agli operatori in attesa di accedere all'area di mercato.
6. Gli operatori assegnatari del posteggio temporaneo sono tenuti allo svolgimento del mercato; coloro i quali pur non risultando assegnatari del posteggio temporaneo ma presenti con l'autorizzazione originale hanno diritto al conteggio della presenza ai fini della graduatoria.
7. Gli operatori per poter accedere all'assegnazione del posteggio devono esibire l'autorizzazione originale.
8. Il concessionario di un posteggio non può partecipare alle operazioni di spunta.
9. Non può partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati l'operatore che non effettui entro i termini indicati sul posto dall'operatore di Polizia Locale in servizi il pagamento del canone stabilito.

ART. 9

(CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER GLI AGRICOLTORI)

1. Le modalità ed i criteri di assegnazione dei posteggi nelle aree riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti sono i seguenti :
 - priorità nelle assegnazioni alle imprese agricole localizzate nella provincia di Genova;
 - maggiore anzianità di iscrizione al servizio contributi agricoli unificati;
 - maggiore ampiezza della superficie coltivata.
2. La qualità di agricoltore è provata mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'agricoltore stesso ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 445/2000, che specifichi il terreno destinato all'allevamento od alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere rinnovata annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata a scopo agricolo.
3. L'agricoltore assegnatario di posteggio deve garantire, mediante autocertificazione presentata al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, che la merce posta in vendita sia per almeno il 75% di propria produzione.

ART.10

(DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a seguito di revoca dell'autorizzazione nel caso in cui lo stesso non risulti più provvisto dei requisiti obbligatori .
2. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 16 settimane (anche non consecutive), salvo i casi giustificati per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
3. In caso di condizioni atmosferiche che oggettivamente non consentono il regolare svolgimento dell'attività di mercato, si considera assenza giustificata quella dell'operatore che non si presenta previa comunicazione al Settore Polizia Locale.
4. Il mancato utilizzo del posteggio da parte del produttore/coltivatore diretto non determina decadenza, anche se viene superato il limite di 16 settimane. La decadenza interviene qualora

il produttore/coltivatore diretto, senza giustificato motivo, non eserciti sul mercato per un intero anno solare.

5. Le assenze per malattia o gravidanza, che non sono, ai sensi del precedente c. 2, ritenute utili ai fini della decadenza, debbono essere comunicate con lettera che deve pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio di giorni (10) dieci dalla data di assenza con allegato in originale (od in copia conforme) il certificato del medico ovvero della competente Autorità Militare comprovante la causa di giustificazione. Il mancato rispetto del termine sopra fissato determina l'esclusione della giustificazione.
6. La mancata presenza per periodo feriale è considerata assenza non giustificata da tenersi in considerazione per determinare l'intervenuta decadenza del posteggio.
7. Accertato dal Settore Polizia Locale il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata, per iscritto, al responsabile del Servizio Commercio, il quale provvede di conseguenza ad avviare il procedimento dichiarativo della avvenuta decadenza nel rispetto di quanto sancito dall'art. 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii..
8. Il Settore Polizia Locale provvede, di norma mensilmente, al conteggio delle assenze ingiustificate e, nel caso si verifichi una ipotesi di decadenza, provvede alla comunicazione prescritta dal precedente comma 7.

ART.11

(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Il Responsabile del Servizio Commercio può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area di mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente , in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area di

mercato che risulta disponibile temporaneamente nel suo genere merceologico e che giudicherà più adatta alle sue esigenze, fatte salve le ragioni di pubblico interesse.

ART.12

(MIGLIORIA DEI POSTEGGI MERCATALI)

1. Quando si rendono disponibili dei posteggi mercatali, il Comune, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, accoglie le eventuali domande di miglioria presentate dagli operatori dello stesso mercato e soltanto successivamente emette il bando per i posteggi che sono effettivamente disponibili dopo aver effettuato le migliorie.
2. La pubblicazione del bando pone fine a qualsiasi eventuale processo di miglioria.
3. La miglioria è possibile solo ed esclusivamente in posteggi che risultano riservati allo stesso genere merceologico.
4. In caso di più richiedenti per il medesimo posteggio l'assegnazione avverrà in base ai criteri di cui al precedente art. 7.
5. Il Comune espone all'Albo Pretorio l'elenco dei posteggi liberi in ogni mese solare di ottobre, consentendo la presentazione delle domande di miglioria entro il mese solare di novembre.

ART.13

(SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA)

1. Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata. Non sono mai ammessi in nessun caso scambi di posteggio.
2. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o causa di morte, è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale, per le parti che riguardano il trasferimento in gestione e in proprietà degli esercizi di vendita al dettaglio.
3. Il trasferimento dell'azienda, in gestione od in proprietà, comporta anche il trasferimento nell'assegnazione del posteggio posseduti da chi cede l'attività. L'acquirente, deve presentare la comunicazione di subentro nell'autorizzazione amministrativa al Comune di Casella e parimenti deve presentare domanda di subentro nella concessione prima di occupare il posteggio nel mercato.

4. Il successore *mortis causa* che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per un periodo di un anno decorrente dalla data dell'avvenuto decesso, che deve essere comunicato al Comune. Qualora poi decida di continuare ad esercitare l'attività, entro l'anno, deve acquisire tutti i titoli previsti dalla legge.
5. Il cambio di titolarità della concessione, relativa ai coltivatori/produttori diretti, può avvenire solamente con il trasferimento dell'azienda e dei fondi (o parte dei fondi) agricoli del cedente, in capo all'agricoltore subentrante.

ART. 14

(DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche non è tenuto ad esercitare la propria attività di persona nel posteggio che ha in concessione, può scegliere liberamente chi lo può sostituire.
2. La persona destinata ad operare, quale sostituto, deve obbligatoriamente essere in possesso sia dell'autorizzazione che del registratore fiscale del rappresentato, condizione necessaria che attesta la rappresentanza.
3. In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale e/o della documentazione fiscale alternativa, gli agenti, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il surrogante.

ART. 15

(MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE)

1. L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato avverrà non prima di trenta minuti precedenti l'orario di inizio del mercato stabilito con ordinanza sindacale.
2. Il posteggio occupato dovrà essere lasciato libero entro trenta minuti dal termine massimo consentito per la chiusura delle operazioni di vendita.

3. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli dei titolari di posteggio che trasportano le merci e le attrezzature.
4. Gli operatori partecipanti alla spunta e che ottengono l'assegnazione provvisoria del posteggio, se non intendono o non possono mantenere il proprio veicolo nel posteggio loro assegnato, debbono rimuoverlo entro la mezz'ora successiva all'assegnazione del posteggio stesso, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni dettate dagli operatori di Polizia Locale.

ART. 15 Bis

1. I posteggi fuori mercato sono soggetti a concessione decennale con carattere annuale o stagionale.
2. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite bando comunale emesso dal competente Servizio.
3. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e qualificazione commerciale, in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data.
Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente.
4. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento agli art 1,2 3 4, sempre che non contrasti con quelle indicate
5. Il Comune rilascia contestualmente la concessione dodecennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione.

ART. 15 Ter

1. Lo svolgimento delle vendite per le licenze di tipo "A" e del Tipo "B" come sopracitato nell'art 1 sono individuate graficamente nella planimetria C citata nell'art 3 e allegata al presente regolamento.

ART. 16

(GESTIONE DEI REGISTRI)

1. Il Settore Polizia Locale conserva, a disposizione di chiunque ne chieda visione ed accesso a norma di legge, le graduatorie delle presenze, distinte per settore merceologico.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato è necessaria la presenza dell'operatore (legale rappresentante o socio, in caso di società), oppure dipendenti e/o collaboratori familiari.

ART. 17

(OBBLIGHI DEGLI OPERATORI)

1. Gli operatori sono obbligati ad esporre il prezzo della merce posta in vendita e a rispettare le normative di tutela del consumatore.
2. Vige altresì l'obbligo di esibizione dell'autorizzazione a prima richiesta degli organi di vigilanza, di manutenzione ordinata dello spazio concesso, della rimozione di rifiuti provenienti dalla propria attività.

ART. 18

(NORME DI FUNZIONAMENTO)

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al transito pedonale.
2. Vige l'obbligatorietà del possesso della carta dei servizi e della relativa attestazione annuale di cui all'art. 36 bis L.R. n°1/2007 e ss.mm.
3. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie, purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Possono sporgere altresì lateralmente purché non rechino danno all'operatore vicino.
4. E' vietato l'uso di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori od altri articoli, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato.

5. L'Operatore commerciale in concessione dodecennale deve esporre una targa, con dimensioni di cm. 40 x 30, con indicato il proprio nominativo o ragione sociale, la sede della Ditta, il numero di posteggio ed il Settore merceologico.
6. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera fatto salvo quanto stabilito al comma successivo.
7. Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi alle seguenti condizioni: a) Il quantitativo di bombole consentito per l'alimentazione degli utilizzatori deve essere pari a n. 1 con capacità massima di 25 kg; b) Il GPL di scorta non deve superare i 50 kg; c) Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma; d) I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchi, conformi alle norme UNICIG; e) Gli automezzi devono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole; f) La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente arieggiata; g) Deve essere disponibile n.1 estintore portatile di tipo a polvere da 6 kg., omologato e revisionato con capacità estinguente 13 A 89B C.
8. E' fatto divieto di utilizzare gruppi elettrogeni salvo nel caso in cui si verifichi la mancanza di corrente elettrica; gli eventuali impianti elettrici installati per le esigenze funzionali delle attività mercatali dovranno essere effettuati a norma di legge.
9. Ai venditori di terraglie, piante, fiori, ferramenta, arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, entro l'ambito dello spazio concesso.

ART. 19

(CANONE)

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati e fiere come rispettivamente definiti dal presente Regolamento sono sottoposte al pagamento del canone di cui al comma 837 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, così come normato dal relativo regolamento adottato con Delibera del Consiglio Comunale.

(Articolo così modificato dalla DCC n. 10 del 28/04/2021)

ART. 20

(COMITATO CONSULTIVO)

1. Ai fini di collaborare con l'Amministrazione Comunale e di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento, è istituito un Comitato Consultivo composto da:
 - o Sindaco o suo delegato, in funzioni di presidente
 - o n. 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio della Liguria
 - o n. 1 operatore di Polizia Locale del Comune di Casella, in funzione di segretario
2. Il Comitato esercita le funzioni esprimendo pareri non vincolanti e proposte sulle iniziative di valorizzazione – sotto il profilo della qualità, della promozione, delle iniziative speciali - , sul calendario, sull'andamento e sulle tariffe del mercato.

ART. 21

(SANZIONI)

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste dalle leggi, decreti, regolamenti ed ordinanze in vigore, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite ai sensi della L.r. 1/2007 applicando principi e procedure di cui alla L. 689/81.

ART. 22

(RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative nazionali e regionali in materia.

ART. 23

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della Delibera Consiliare di approvazione dello stesso.

All. alla D.C.C. n. 13 del 29.03.2017

OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento Comunale dei Mercati su area pubblica.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TENCICA

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Carmelo CANTARO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco Collossetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmelo CANTARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Casella, lì..... REG. n.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Casella, lì.....

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

Copia conforme all'originale.

Casella, lì 15.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico SCROCCO